

Quesito N. 1

“Si richiede se per il soddisfacimento del requisito tecnico – professionale è possibile cumulare gli importi fatturati nel triennio 2018 – 2020 per servizi analoghi resi presso diversi committenti, o se l’importo minimo di euro 150.000,00 debba essere stato fatturato ad un unico committente.”

Risposta N. 1

Si conferma, in linea con quanto previsto da Disciplinare di gara, che, per il soddisfacimento del requisito tecnico – professionale, *“l’esecuzione nell’ultimo triennio (2018 -2020) di almeno a quello oggetto del presente appalto, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, presso enti pubblici e privati, per un importo pari o superiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa)”* debba essere fatturato ad un unico committente.

Quesito N. 2

“Si richiede un chiarimento circa i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Nell’estratto del bando viene infatti riportato che condizione per la partecipazione sia l’“Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale”, mentre nel disciplinare di gara (al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITA’) viene riportato che “Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso di: a) iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. La scrivente richiede quindi se sia possibile partecipare alla suddetta gara mediante il possesso del solo requisito richiesto nel disciplinare di gara, ossia l’iscrizione in camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto della gara o se sia necessario il requisito dell’abilitazione all’esercizio di attività professionale .”

Risposta N. 2

L’estratto del bando (bando di gara) e il disciplinare di gara richiedono il medesimo requisito di idoneità professionale.

In ogni caso, si rileva che alcuni dei servizi oggetto dell’appalto possono essere svolti solo da soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro ai sensi della Legge 11.01.1979 n. 12.

Quesito N. 3

“Sia all’interno del disciplinare che del capitolato viene richiamato il fatto che il servizio venga da voi richiesto in modalità SAAS, ma vengono poi richieste e quotate le licenze d’uso e in alcuni passaggi si fa riferimento all’“Applicativo installato”. Dal momento che la scrivente ritiene non compatibili una modalità di servizio erogata in SAAS con un’installazione di applicativi all’interno dell’infrastruttura informatica del Cliente, siamo a richiedere un chiarimento circa quanto da voi richiesto per l’erogazione del servizio, ossia se questo debba intendersi erogato in modalità SAAS (senza quindi installare applicativi nella vostra struttura informatica) o se al contrario richiediate questa installazione sui vostri sistemi.”

Risposta N. 3

Si conferma che l’erogazione del servizio deve avvenire in modalità SAAS.

Quesito N. 4

“Capitolo 8 – Area 3 - Pagina: 22 – 23

Descrizione requisito:

Nel Capitolato è descritto e richiesto un Servizio in outsourcing payroll (gestione paghe e contributi)

Quesito:

Si richiede all'Amministrazione, ai fini del dimensionamento del Servizio Payroll, quanti siano gli utenti che lavoreranno sull'applicativo Paghe in contemporanea.”

Risposta N. 4

Gli unici applicativi in uso dell'Area Personale della CSEA sono quelli indicati dal Capitolato Tecnico d'Appalto, tra i quali non figura alcun applicativo Paghe.

Quesito N. 5

“Art. 10 - Pagina 16

Descrizione Requisito:

E' ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice

Quesito:

Atteso che la Corte di Giustizia UE nella pronuncia del 26/09/2019, in causa C-63/18, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario i limiti al subappalto stabilito al commi 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede conferma a codesta rispettabile Amministrazione della non applicabilità di un limite percentuale al subappalto.”

Risposta N. 5

L'art. 49, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108/2021), ha introdotto modifiche coerenti con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019, C-63/18 e del 27 novembre 2019, C402/18, eliminando, con disposizione entrata in vigore il 1° novembre 2021, i limiti percentuali del subappalto ex art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Quanto all'ambito applicativo del citato art. 49, comma 2, si rileva, che la disposizione è destinata ad operare con esclusivo riguardo alle gare avviate dal 1° novembre 2021 in poi e pertanto non si applica alla procedura in oggetto relativamente alla quale il subappalto è consentito nel limite massimo del 50% fissato, transitoriamente, dall'art. 49, 1° comma, lett. a), del suddetto decreto.

Quesito N. 6

“Art. 10 - Pagina 16

Descrizione Requisito:

E' ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice

Quesito:

La fornitura oggetto della presente Offerta consiste nella messa a disposizione del Cliente tramite accesso autenticato via web ad una piattaforma informatica di un prodotto informatico con caratteristiche standard e comprensivo della manutenzione ufficiale del produttore. Si chiede di confermare che la subfornitura a soggetti terzi del prodotto informatico come sopra descritto non è qualificabile come subappalto in considerazione di quanto disposto dall'art. 105, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.”

Risposta N. 6

Sul punto si precisa che l'art. 105, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che *“Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: ... b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.*

Sul punto si precisa che la giurisprudenza ha precisato che si ha subfornitura nei limiti in cui la manutenzione ufficiale del produttore sia limitata all'ordinaria attività di assistenza e manutenzione del prodotto informatico, in quanto necessaria per garantire la funzionalità del prodotto stesso, mentre si ha, invece, subappalto ove il produttore fornisca anche servizi aggiuntivi, come lo sviluppo del prodotto informatico (software) finalizzato a soddisfare esigenze specifiche del committente.

Alla luce di quanto sopra la fornitura in oggetto rientra nella definizione di subappalto e non di subfornitura.

Quesito N. 7

“Art. 10 – Pagina 16

Descrizione Requisito:

E' ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice

Quesito:

Visto il disposto dell'art. 105 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di confermare che non integra subappalto l'affidamento di attività/prestazioni, anche non aventi natura accessoria e non rese nei confronti dei soggetti affidatari, da parte di un Operatore Economico concorrente ad una società terza con la quale è in essere un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla indizione della presente procedura selettiva.”

Risposta N. 7

L'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che *“Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.*

Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha avuto modo di precisare che le prestazioni di cui ai contratti del suddetto articolo devono avere carattere sussidiario e secondario, complementari rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, e che devono essere rivolte in favore dell'appaltatore e non del committente.

Quesito N. 8

“Facendo riferimento al punto n. 3 del Capitolato tecnico d'Appalto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN LICENZA D'USO/OUTSOURCING, CON APPLICATIVI CORRISPONDENTI E PORTALE, AREA PRESENZE, HR, PAYROLL E CONSULENZA DEL LAVORO DELLA CSEA CIG 8941331BC0 “si chiede di comunicare il software attualmente in uso in CSEA.”

Risposta N. 8

Attualmente il software in uso in CSEA è fornito, mantenuto e personalizzato da INAZ S.r.l.

Quesito N. 9

“Facendo riferimento al punto n. 3 del Capitolato tecnico d’Appalto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN LICENZA D’USO/OUTSOURCING, CON APPLICATIVI CORRISPONDENTI E PORTALE, AREA PRESENZE, HR, PAYROLL E CONSULENZA DEL LAVORO DELLA CSEA CIG 8941331BC0” si chiede di confermare che il primo mese di elaborazione dei cedolini sia gennaio 2023.”

Risposta N. 9

Con riferimento al punto/articolo n. 3 del Capitolato tecnico d’Appalto si conferma che l’elaborazione dei cedolini segue quanto indicato nel capitolato citato e nella documentazione di gara, a partire dalla fase di *Start Up*. Si rileva, altresì, quanto precisato nel successivo punto/articolo n. 6, lett. g) del Capitolato tecnico d’Appalto: *“il Fornitore dovrà predisporre elaborazioni di test complete del calcolo degli stipendi a partire dalla stipula del contratto per almeno 3 mesi precedenti l’attivazione del servizio, con ulteriore produzione in parallelo dei cedolini a partire dall’inizio dell’anno di stipula (gennaio), i cui output dovranno essere consegnati alla CSEA per le necessarie verifiche e controlli”*.

Si chiarisce, come precisato all’interno della documentazione di gara, che la messa a regime dei servizi dovrà decorrere entro e non oltre il 27 giugno 2022.

Quesito N. 10

“Facendo riferimento al punto n. 3 > primo punto pag. 5, del Capitolato tecnico d’Appalto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN LICENZA D’USO/OUTSOURCING, CON APPLICATIVI CORRISPONDENTI E PORTALE, AREA PRESENZE, HR, PAYROLL E CONSULENZA DEL LAVORO DELLA CSEA CIG 8941331BC0” si chiede di precisare le procedure attualmente in uso dalla CSEA e se vi è documentazione a supporto.”

Risposta N. 10

Con riferimento al punto/articolo n. 3, primo punto elenco, del Capitolato tecnico d’Appalto, si specifica che le procedure in uso della CSEA sono di carattere organizzativo e amministrativo e laddove diffondibili sono riportate all’interno del sito web dell’Ente come documentazione di funzionamento.

Quesito N. 11

“Facendo riferimento al punto n. 3 > ultimo punto pag. 5, del Capitolato tecnico d’Appalto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN LICENZA D’USO/OUTSOURCING, CON APPLICATIVI CORRISPONDENTI E PORTALE, AREA PRESENZE, HR, PAYROLL E CONSULENZA DEL LAVORO DELLA CSEA CIG 8941331BC0” si chiede di precisare come la timbratura virtuale debba essere attivata e collegata, ovvero, se all’accesso tramite VPN, oppure tramite un software o altro.”

Risposta N. 11

In merito alla richiesta di predisposizione di una timbratura virtuale, si precisa che tale funzionalità deve essere messa a disposizione in modalità SAAS.

Quesito N. 12

“Facendo riferimento al punto 7.4 del Disciplinare di Gara “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN LICENZA D’USO/OUTSOURCING, CON APPLICATIVI CORRISPONDENTI E PORTALE, AREA PRESENZE, HR, PAYROLL E CONSULENZA DEL LAVORO DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI – CSEA CIG 8941331BC0” si chiede di confermare che è consentita la partecipazione in R.T.I. composto anche da uno studio professionale ed una società s.r.l. e che quest’ultima possa assumere il ruolo di mandataria.”

Risposta N. 12

È consentita la partecipazione in R.T.I. nel rispetto dei requisiti richiesti e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.

Quesito N. 13

“In merito alla “Domanda di partecipazione” che viene richiesta nel bando, esiste un modello facsimile a cui fare riferimento?”

Risposta N. 13

Si chiarisce che non esiste un modello *facsimile* di riferimento.

Quesito N. 14

“AREA 5: Servizi generici di assistenza operativa / Pag. 5

Rif. Documento Capitolato Tecnico:

implementazione di una sezione FAQ/Area quesiti del dipendente, nell’ambito della quale, su tematiche specifiche individuate dalla CSEA di interesse generale dei dipendenti il Fornitore predispose le relative risposte.

Chiarimento richiesto:

Si chiede di chiarire se gli utenti della "sezione FAQ/Area quesiti del dipendente" saranno gli Addetti dell’Ufficio del Personale CSEA o i Dipendenti CSEA?”

Risposta N. 14

Si chiarisce che gli utenti della sezione “FAQ/Area quesiti del dipendente” saranno i dipendenti della CSEA, ma le FAQ da predisporre saranno filtrate dall’ Area Personale dell’ Ente.

Quesito N. 15

“AREA 8: CONTENUTO DEL SERVIZIO - AREE TEMATICHE AREA 1: Hardware e servizi connessi per la rilevazione presenze / Pag 15

Rif. Documento Capitolato Tecnico:

su richiesta, fornitura di n. 4 terminali con funzione di controllo accessi e apriporta, la cui installazione sarà eventuale e strettamente connessa al contesto organizzativo della CSEA e ad eventuali cambi di sede operativa. Il Fornitore si impegna a garantire l’installazione e la manutenzione degli stessi. Nello specifico i terminali in oggetto saranno installati, riconfigurati e resi pienamente operativi – a cura del Fornitore – anche in caso di mutamento di sede CSEA; l’attività di installazione potrebbe includere, qualora necessario, anche le relative opere murarie e di predisposizione delle connessioni elettriche ed informatiche. Si prevede la presenza di un sistema di rilevamento degli ingressi e presenze in uso alla reception. Si considera la presenza di una funzionalità che permetta la raccolta dei dati degli accessi (ingressi, uscite) e la loro possibilità di essere esportati in un formato leggibile e manipolabile elettronicamente (es. csv o xls).

Chiarimento richiesto:

Si prevede la presenza di un sistema di rilevamento degli ingressi e presenze in uso alla reception." Si chiede di chiarire e dettagliare cosa si intende in generale E nello specifico con “in uso alla reception”.”

Risposta N. 15

Al fine di attuare pertinenti procedure di sicurezza, la Reception deve avere a disposizione una funzionalità in grado di rilevare in tempo reale l'elenco degli ingressi e delle presenze presso la sede della CSEA.

Quesito N. 16

“Sezione “REPORTISTICA, STATISTICHE E CRUSCOTTO DI SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI PER DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI REPORT/ACCESSO TRAMITE UTENZE PARAMETRIZZABILI SECONDO DIVERSE LIVELLI DI VISIBILITA” Paragrafo “CALCOLO COSTI”.

Rif. Documento Allegato Tecnico:

Calcolo e previsione costi sulla base delle esigenze della CSEA: esempio in sede di proposte di assunzione;

Calcolo previsione costo Premio di risultato in sede di rinnovo contrattuale;

Calcolo previsione costo Premio di risultato in sede di consuntivazione;

Calcolo previsione costi per proiezione dei processi di incentivazione e promozione.

Chiarimento richiesto:

Si chiede di chiarire se CSEA:

a. intende dotarsi di uno strumento informatico previsionale che consenta a CSEA di elaborare in autonomia gli scenari previsionali indicati?

ovvero b. richiede l'erogazione di uno specifico servizio di elaborazione degli scenari previsionali stessi da parte del fornitore? In questo caso si richiede di specificare con esattezza la frequenza richiesta per tipologia degli scenari indicati.”

Risposta N. 16

La CSEA non intende dotarsi di uno strumento informatico previsionale che consenta all'Ente di elaborare in autonomia gli scenari previsionali.

Si conferma la richiesta di erogazione di uno specifico servizio di elaborazione degli scenari previsionali da parte del fornitore.

A riguardo si specifica che è richiesta l'elaborazione del costo del lavoro in tutte le casistiche elencate nell'Allegato Tecnico 1 Elenco dei Servizi, Sezione *“Reportistica, Statistiche e cruscotto di selezione delle informazioni per determinazione del contenuto dei report/accesso tramite utenze parametrizzabili secondo diversi livelli di visibilità”*, Paragrafo *“Calcolo costi”*, allegato al Capitolato Tecnico d'Appalto, qui integralmente richiamato.

A titolo puramente esemplificativo, con riferimento di dettaglio al quesito, si rappresentano le frequenze richieste per le seguenti tipologie di scenari:

- *“Calcolo e previsione costi sulla base delle esigenze della CSEA: esempio in sede di proposte di assunzione”*: per il seguente scenario non è possibile definire con certezza la frequenza, in quanto non prevedibile data la sua correlazione alle esigenze organizzative della CSEA. Si ipotizza una frequenza trimestrale;

- *“Calcolo previsione costo Premio di risultato in sede di rinnovo contrattuale”*: per il seguente scenario si ipotizza una frequenza annuale;

- *“Calcolo previsione costo Premio di risultato in sede di consuntivazione”*: per il seguente scenario si ipotizza una frequenza annuale;

- *“Calcolo previsione costi per proiezione dei processi di incentivazione e promozione”*: per il seguente scenario si ipotizza una frequenza annuale.

Infine, si precisa, altresì, che, al di fuori dei casi sopra menzionati, il supporto nella redazione di ipotesi di previsione di costi sarà richiesto e incluso nell'offerta economica, per tutte le casistiche non ricorrenti e attualmente non preventivabili.

Quesito N. 17

“Con riferimento al disciplinare di gara requisito 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione nell'ultimo triennio (2018 – 2020), di almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, presso enti pubblici e privati, per un importo pari o superiore ad 150.000,00 (IVA esclusa).

Si chiede di confermare che, i servizi di gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi ERP – SAP HANA possano soddisfare quanto richiesto in termini di servizio analogo.”

Risposta N. 17

Per servizi analoghi, come da documentazione di gara, si intende la fornitura, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di *software* per la gestione e l'amministrazione del personale; in relazione alla descrizione letterale da voi fornita nel quesito, non si può confermare che i servizi elencati soddisfino quanto richiesto in termini di servizio analogo.

Quesito N. 18

“Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

- confermare che le attività inerenti il cassetto fiscale e alle richieste civis siano solo quelle relative agli adempimenti a carico del sostituto d'imposta.”

Risposta N. 18

Si conferma che le attività inerenti al cassetto fiscale e alle richieste civis sono quelle relative agli adempimenti fiscali della CSEA, quale sostituto di imposta.